

OIPA Italia Odv

Codice fiscale 97229260159 - Iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (numero di repertorio 98178)
Associazione riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente (DM del 1/8/2007 pubblicato sulla G.U. n. 196 del 24/8/2007)
e dal Ministero della Salute (Decreto n. 6/2021 En.As. del 26/10/2021)

Sede legale: via Gian Battista Brocchi 11 – 20131 Milano – Tel. 02 6427882 – 02 36536560
– info@oipa.org – www.oipa.org

Osservazioni di OIPA Italia Odv alla proposta di revisione

“Regolamento per la tutela e il benessere degli animali del Comune di Milano”

Spett.le Commissione Ambiente e Animali,

la sottoscritta avv. Claudia Tacconi responsabile Ufficio Legale di OIPA Italia Odv-Organizzazione Internazionale Protezione Animali - in nome e per conto del presidente e legale rappresentante p.t. Massimo Comparotto, in riferimento alla bozza della proposta di revisione de Regolamento indicato in oggetto, trasmetto le seguenti osservazioni.

Osservazioni alla revisione e proposte alternative/integrative

- 1) Art. 8, comma 1, punto b), A parere della scrivente emerge la necessità di **riscrivere l'articolo oggetto della proposta di modifica in quanto non è chiaro riguardo alla deroga per l'utilizzo del collare a strozzo**. Secondo infatti quanto riportato nel testo relativo alla proposta di modifica si legge *“è vietato l'utilizzo di collari elettrici, collari a strozzo (detto anche a scorrimento completo), collari con punte interne o di qualsiasi altro strumento di contenzione che possa provocare dolore, lesioni o sofferenza all'animale. Per quanto riguarda il collare a strozzo sono fatti salvi l'utilizzo da parte di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e lo stato di necessità, in situazioni documentabili e proporzionate al rischio;”* **si ritiene opportuno specificare lo stato di necessità così come le situazioni documentabili.**

Ancora

Al medesimo art. 8, comma 1 **si suggerisce la cancellazione del punto c)** : *“ i gestori degli esercizi commerciali e degli altri luoghi aperti al pubblico non posizionano sulle soglie o in altre aree esterne ciotole con acqua, per l'abbeveramento occasionale dei cani, ma le rendono disponibili a richiesta. ”* **Ritenendo tale divieto limitativo e anacronistico, proponendo la modifica in :”** *i gestori degli esercizi commerciali e degli altri luoghi aperti al pubblico qualora posizionino sulle soglie o in altre aree esterne ciotole con acqua, per l'abbeveramento occasionale dei cani, sono invitati a provvedere al cambio frequente dell'acqua per garantire igiene e benessere degli stessi animali, ovvero possono rendere gli abbeveratoi disponibili a richiesta degli utenti.”*

- 2) Art. 8, comma 2 prevede “Il proprietario e il detentore registrato in anagrafe regionale/sistema nazionale degli animali di affezione di un cane appartenente alle razze di cui all’Allegato 2 sono tenuti a conseguire il Patentino Cane Speciale, che include il Patentino per proprietari di cani di cui al DM Min. Salute 26 novembre 2009, rilasciato dall’ATS o altri soggetti competenti riconosciuti da quest’ultima. (..)

Si suggerisce, sotto il profilo tecnico giuridico, la seguente correzione:

“Il proprietario, il detentore registrato in anagrafe regionale/sistema nazionale degli animali di affezione e il conduttore a qualsiasi titolo di un cane appartenente alle razze e simil razze (incroci derivanti dalle razze indicate) di cui all’Allegato 2 sono tenuti a conseguire il Patentino Cane Speciale, che include il Patentino per proprietari di cani di cui al DM Min. Salute 26 novembre 2009, rilasciato dall’ATS o altri soggetti competenti riconosciuti da quest’ultima. (..)

Inoltre si ritiene che la prescrizione inserita nella proposta di modifica di cui all’art. 8 comma 4 “Il proprietario o il detentore iscritto all’anagrafe regionale/sistema nazionale degli animali di affezione che abbia conseguito il Patentino Cane Speciale ha la responsabilità di trasmettere alla persona a cui affida, anche occasionalmente, la conduzione del cane, i principali elementi di corretto comportamento per la conduzione del cane in luoghi pubblici o aperti al pubblico, appresi seguendo il percorso formativo”, sia di fatto inattuabile - lettera morta e, pertanto, risulta opportuno indicare anche il conduttore tra i soggetti obbligati secondo i dettami di cui sopra.

- 3) art. 14, comma 2, viene indicato che, fini dell'accertamento delle condizioni del compagno di vita, è possibile avvalersi anche dei dati contenuti nella piattaforma comunale di registrazione delle persone senza fissa dimora: **a tal proposito si chiede di specificare le modalità di accesso a questa piattaforma da parte dell’Autorità procedente, come ad esempio le guardie ecozoofile, al fine di evitare eventuali problematiche legate al divieto di accesso per mancanza di legittimazione e tutela privacy.**

- 4) Art. 15) dove viene indicato che il Comune di Milano disincentiva l'utilizzo di petardi. A questo proposito si specifica che in attesa di auspicata normativa nazionale che imponga un divieto o che comunque disciplini in senso rigido l'utilizzo di petardi o strumenti similari, si invita codesto Comune a mantenere una posizione rigida riguardo all'utilizzo di questi strumenti che, soprattutto in determinati periodi dell'anno e nelle vicinanze di zone sensibili, strutture zoofile, parchi, colonie feline ecc. possono essere fonte danni irreversibili per gli animali così come disagio per i cittadini. A questo proposito si suggerisce quanto segue: “Il Comune di Milano, nell’autorizzare spettacoli pirotecnici, dovrà tenere conto degli effetti negativi che l’uso di petardi e artifici pirotecnici possono provocare su animali domestici e selvatici. Il Comune vieta l’esecuzione di spettacoli pirotecnici così come l’uso di petardi e artifici pirotecnici in zone considerate “sensibili” sia per la tutela della sicurezza e quiete pubblica sia per il benessere animale.” La violazione delle prescrizioni, previste dall’autorizzazione, verrà punita con sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 40.

- 5) Art. 16 Accesso ai luoghi pubblici e ai luoghi aperti al pubblico.

Si suggerisce riformulazione dell’articolo non essendo chiara la differenza riguardo al libero accesso o meno tra cani di grossa / media taglia e quelli piccoli.

6) Art. 20, comma 2: “2. Può, inoltre, essere consentita la detenzione di animali d’affezione in ogni tipo di struttura comunitaria (comunità per minori o per tossicodipendenti, residenze per anziani, ecc.). A tal fine, gli enti gestori sono invitati a favorire l’individuazione di locali o spazi idonei per ospitare le persone che non vogliono separarsi dal proprio animale d’affezione, previo nulla osta della Direzione delle strutture, del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria e del DVSA di ATS Milano.” **Si ritiene opportuno aggiungere “ (...) previo nulla osta della Direzione delle strutture, del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria e del DVSA di ATS Milano, nonché con obbligo da parte della struttura ospitante di controllare e garantire il benessere dell’animale con riserva di segnalare alle Autorità competenti eventuali potenziali pericoli o necessità.”**

7) Art. 21 comma 3 la proposta di modifica prevede che
“I conduttori di cani **devono** provvedere a pulire o diluire immediatamente con acqua le deiezioni liquide prodotte dagli animali, su strade, piazze, marciapiedi pubblici o di uso pubblico.
Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 40 del presente Regolamento.
(inserire sanzione)
I conduttori di cani devono ridurre il più possibile il rischio che i detti animali possano lordare i beni di proprietà di terzi, quali muri di affaccio degli stabili, anche privati, o mezzi di locomozione parcheggiati sulla pubblica via, **intervenendo anche preventivamente ove possibile, con atteggiamenti tali da far desistere dall’azione l’animale, nel pieno rispetto dell’animale stesso.”**

La scrivente, sulla base di diversi casi giudiziari, suggerisce la modifica delle **eccessive prescrizioni** (addirittura si suggerisce al conduttore di intervenire anche preventivamente .), ben potendo il cittadino rispettare il decoro e l’igiene mediante l’utilizzo di acqua in caso di deiezione liquida in un punto ritenuto non idoneo (**di sicuro non sul copertone della ruota di un veicolo..**)

8) Art. 29, comma 9 **si segnala errore / imprecisione:**

“9. Il Comune, in collaborazione con il DVSA di ATS Milano e le Associazioni riconosciute ai sensi della legge regionale di tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo (**NB Si segnala l’introduzione del RUNTS alla luce del decreto legislativo n. 117 del 2017 con cancellazione delle liste regionali**), promuove corsi di formazione dei tutor di colonie feline, con attestato di frequenza.

9) Art. 33 “Gestione crostacei vivi destinati all’alimentazione umana”
Si ritiene opportuno inserire il divieto esplicito di detenzione degli animali sul ghiaccio con la seguente prescrizione “E’ Fatto assoluto divieto di detenere e/o conservare crostacei vivi sul ghiaccio. Fatto salvo che il fatto costituisca più grave reato la contravvenzione è punita ai sensi dell’articolo 40 del presente Regolamento”

10) Art. 39, comma 5 Adozione e affidi temporanei di cani e gatti.

Sotto il profilo pratico-giuridico si suggerisce la seguente riformulazione:

5. Non possono essere dati animali in affido e/o adozione a: a) coloro che abbiano riportato condanne, **anche non definitive**, per reati di maltrattamento, **detenzione incompatibile**, abbandono o uccisione di

*animali, nonché per i reati previsti dalla legge n. 201/2010, dal-titolo IX-bis del Codice Penale e dagli artt. 727 e 727 bis del Codice penale; b) coloro ai quali sia stato confiscato un animale; c) persone minorenni; d) coloro che richiedano animali per interposta persona e) **coloro sottoposti da misure di sequestro penale o amministrativo per casi così detti di Animal holding.***

Con osservanza.

Milano, lì 10 settembre 2025

F.to digitalmente

avv. Claudia Taccani

Responsabile Ufficio Legale OIPA